

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- III SEZIONE CIVILE -
TRIBUNALE DELLE IMPRESE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. D. Raffone	Presidente
dr. F. Colucci	Giudice
dr. M. Fucito	Giudice rel.

ha pronunciato ordinanza nel procedimento r.g. 12717/2019 pendente tra:

S.r.l., in persona dei suoi amministratori e
legali rappresentanti p.t., nonché per la società **S.r.l.**,
in persona dei suoi amministratori e legali rappresentanti p.t., entrambe
rappresentate e difese dagli avv.ti Stefania Armiero
Pietro Troianiello
, Bruno Arena ed
Alberto Barletta con cui elettivamente
domiciliano in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n. 38 presso lo studio degli
avv.ti Stefania Armiero e Bruno Arena;

- reclamante -

contro

S.p.A., come in atti individuata rapp.ta e difesa
unitamente a **S**, in persona del l.r.p.t., domiciliata in

- reclamata -

avente ad oggetto reclamo avverso ordinanza cautelare resa da questo
tribunale il 13.4.2019, pubblicata il successivo 15.4.2019, con cui è stato
confermato integralmente il decreto inaudita altera parte depositato

l'11.2.2019 prevedente: 1) l'inibitoria alle scriventi della promozione, offerta in vendita, commercializzazione e distribuzione dei prodotti oggetto dei verbali redatti in occasione del sequestro ex art. 354 c.p. disposto nei confronti delle scriventi in data 27.04.2010, 29.4.2010 e 30.6.2010; 2) il sequestro di tutti i prodotti di cui ai detti verbali di sequestro; 3) il ritiro dal commercio degli stessi; 4) la penale di € 900,00 per ogni violazione successivamente accertata del medesimo decreto e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dello stesso (cfr. doc. sub "1, 2 e 3").

Il tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza assunta il 17.10.2019, sentite le parti e letti gli atti

OSSERVA

Preliminare e assorbente è la questione relativa alla violazione del termine perentorio ex 669 *sexies* per la notifica del decreto *inaudita altera parte* con il quale i reclamati conseguivano il provvedimento richiesto in prima istanza, poi confermato.

Invero, in data 11.02.2019 era emesso *inaudita altera parte* decreto come in oggetto esposto, recante, relativamente alla chiamata in causa degli allora resistenti, l'ordine di notifica entro il 26.02.2019 e udienza per la discussione in contraddittorio tra le parti il 26.03.2019.

In data 12.02.2019 la parte ricorrente e odierna reclamata instava per la correzione materiale del decreto, con riferimento alla parte in cui recava gli elementi idonei, *per relationem*, ad individuare i beni attinti dal provvedimento, senza tuttavia chiedere la rimessione in termini per la notifica del decreto che riconosceva le utilità richieste.

In data 14.02.2019 il decreto già reso era emendato dal giudice di prima istanza, senza alcuna modifica della parte relativa alla *vocatio in jus*, in assenza di alcuna richiesta specifica sul punto delle parti, ragione per cui per quella parte il decreto rimaneva nei contenuti il medesimo depositato il 11.02.2019.

Il decreto siffatto era poi notificato una prima volta il 21.02.2019, quindi oltre gli otto giorni prescritti come termine perentorio dall'art. 669 *sexies* c.p.c., senza che la notifica avesse buon esito e una seconda volta, ai sensi del 145, il 07.03.2019.



Appare dirimente, come accennato in premessa, la valutazione dell'inosservanza del termine di cui all'art. 669 sexies c.p.c., 2° comma, con riferimento al termine di otto giorni prescritto dalla norma per la notifica del decreto reso in assenza di contraddittorio in favore del ricorrente. Infatti, come esposto in fatto, tale termine non risulta rispettato nel caso di specie, essendo il decreto reso in data 11.02.2019 e notificato in data 21.02.2019, per la prima volta, con la conseguenza della caducazione degli atti conseguenti, e con essi dell'ordinanza che ha definito il procedimento in prima istanza.

Priva di pregio è la difesa delle reclamate sul punto là dove vorrebbero far decorrere il termine di otto giorni dal conseguimento della correzione dell'errore materiale, la cui richiesta non fu però accompagnata da un'istanza di rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c., e il cui decreto conseguente letteralmente non incide sul decreto reso in data 11.02.2019, costituendo pertanto un'emenda del decreto originario e non certo un *novum*.

Sul punto, con riferimento alla correttezza dell'inquadramento della fattispecie in esame come un'ipotesi di mancata richiesta di rimessione in termini si veda *ratione temporis* Corte Cost. ord. 270/1991, resa quando il codice di rito non prevedeva un generale rimedio per la rimessione in termini per fatti non imputabili alla parte, come invece consente oggi l'art. 153, 2° comma, c.p.c..

A sostegno, si consideri che, ove si ammettesse che il dies a quo per il decorso degli otto giorni di cui all'art. 669 sexies venisse a coincidere con il decreto di correzione materiale, si finirebbe con il riconoscere ad un errore del decreto di fissazione efficienza sanante della decadenza degli effetti del decreto inaudita altera parte originariamente concesso, decadenza che, bene, la parte avrebbe potuto evitare chiedendo di essere rimesso in termini. In altri parole la parte trarrebbe dallo stesso vizio del decreto originario, determinativo dell'inefficacia del medesimo per omessa notifica nel termine perentorio, la causa per il riacquisto dell'efficacia del provvedimento, con compromissione evidentemente inammissibile dei diritti del controinteressato ed una sanatoria dell'inosservanza del termine perentorio costituita non dalla rimessione in termine come prescritto dalla legge, ma da un evento terzo,



l'errore materiale recato dal decreto di fissazione, con un evidente paradosso logico-giuridico ed una violazione degli artt. 669 sexies e 153, 2° comma c.p.c..

Non può, infine, essere trascurato che il decreto, reso il 11.02.2019, è stato corretto in data 14.02.2019, allorquando il ricorrente avrebbe potuto ancora nel termine di otto giorni, scadenti il 19.02.2019, notificare il medesimo a tutela delle proprie ragioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1800,00 oltre accessori di legge.

p.q.m.

- accoglie il reclamo proposto da s.r.l., in
persona dei suoi amministratori e legali rappresentanti p.t., nonché per la
società s.r.l. e per l'effetto revoca l'ordinanza
cautelare resa da questo tribunale il 13.4.2019, pubblicata il successivo
15.4.2019 nel procedimento r.g.a.c. 3283/2019

- condanna le società reclamate in solido tra loro al pagamento in favore delle reclamanti vittoriose dei compensi di causa che qui si liquidano in euro 1823,00 con attribuzione al procuratore antistatario;

Napoli, il

Il Giudice rel.

Dott. Mario Pucito

Il Presidente

Dott. Dario Raffone

